



## TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1822/2014** promossa da:

nato a Kiang Kaiaf (Gambia),  
Campochiaro;

con il patrocinio dell'avv. R.

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE CENTRALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLO STATUS DI RIFUGIATO di Siracusa (C.F. 10102436574) -**

resistente contumace

Il Giudice, d.ssa Cristiana Delfa

sciogliendo la riserva precedentemente formulata e lette le note e i documenti depositati;

**OSSERVA**

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008 in data 10.2.2014, il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego della protezione internazionale del 16.12.2013 notificato in data 27.1.2014 emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, chiedendo al Tribunale di accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs 251/2007 o, in estremo subordine, il diritto di asilo.

In via preliminare deve assumersi l'ammissibilità del presente giudizio, in quanto tempestivamente avanzato e deve dichiararsi la contumacia della Commissione Territoriale competente, in quanto non costituita, sebbene risulti ritualmente notificato il ricorso introduttivo.



Quanto alla richiesta di accertamento dello status di rifugiato politico, al quale è equiparato la richiesta di diritto di asilo, ai sensi dell'art. 10 Cost., come da giurisprudenza costante, è noto che il [D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007](#) ha disciplinato, in attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con [legge 24 luglio 1954, n. 722](#), e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con [legge 14 febbraio 1970, n. 95](#));

L'art. [2](#) del citato [D.Lgs. 251/2007](#) definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2);

L'art. [7](#) del [D.Lgs. n. 251/07](#) ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Alla luce della superiore normativa si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.



Ciò premesso, occorre tenere conto di quanto sostenuto recentemente dal Supremo Collegio, in punto di onere della prova - il quale ha invero affermato che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva C.E. 83/2004, e che, per il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Ne consegue che deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. sez. un. 17 novembre 2008 n. 27310).

Ciò premesso, a fondamento della domanda di protezione internazionale, il ricorrente rappresenta di esser fuggito dal Gambia unitamente a moglie e figlia per recarsi in Senegal presso i suoceri per sottrarre agli anziani del villaggio la figlioletta alla quale volevano praticare mutilazioni genitali; successivamente ha lasciato le congiunte in Senegal alla ricerca di lavoro.

Tuttavia, non solo la narrazione appare del tutto priva di riscontri su circostanze anche facilmente comprovabili ( come l'effettiva esistenza della moglie e della figlia citate ) ma altresì non si comprende perché il ricorrente non abbia cambiato villaggio se temeva le ritorsioni degli anziani del suo villaggio o si sia stabilito in Senegal con i propri congiunti.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto di asilo ( alla prima equiparata), sotto tale profilo, non può essere accolta.

In punto di diritto, relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" (lett. g dell'art. 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., "ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o



altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

In definitiva, deve trattarsi di atti persecutori o rischi di danni gravi che riguardano in prima persona il richiedente non potendo aver rilievo il solo contesto nazionale del paese di provenienza, a meno che nei casi eccezionali di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, nel quale caso colui che richiede la protezione sussidiaria non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione ( Corte di Giustizia sentenza 17 febbraio 2009 ).

Effettivamente, sulla base di notizie di stampa e sui siti internet è possibile accertare una situazione di grave crisi umanitaria in Gambia. In questo paese, la violazione della libertà di espressione va ad aggiungersi agli arresti arbitrari, alle scomparse forzate, alle torture e ai processi ingiusti. La Polizia locale tende a reprimere con la forza e la violenza gli oppositori del Governo, senza garantire i diritti fondamentali dell'uomo e di un processo giusto. Il governo ha continuato a limitare la libertà politica, a reprimere la libertà di espressione e a commettere violazioni dei diritti umani nell'impunità. Membri dell'agenzia di intelligence nazionale (National Intelligence Agency – Nia), dell'esercito, della polizia e non meglio identificati miliziani vicini al presidente hanno arrestato e detenuto oppositori politici, difensori dei diritti umani, giornalisti ed ex personale della sicurezza. Sono stati denunciati casi di tortura e altri maltrattamenti in custodia. C'è stata una seconda ondata di arresti di massa, culminata nel processo per tradimento a carico di otto uomini di spicco, i quali sono stati condannati a morte al termine di un procedimento gravemente iniquo (si veda, il report di Amnesty International al riguardo).

Pertanto, appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che l'odierno ricorrente nato e vissuto nel Gambia, nel caso di rimpatrio, sarebbe esposto a situazioni di grave rischio per la propria incolumità individuale.

Deve essere dichiarata, infine, stante la natura del procedimento, l'accoglimento della domanda subordinata e l'omessa costituzione e contestazione della parte resistente, l'irripetibilità delle spese di giudizio.

**P.T.M.**

Il Giudice, definitivamente decidendo,



riconosce in capo al ricorrente il diritto di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Catania, 3.6.2016.

IL GIUDICE

*d.ssa Cristiana Delfa*

